

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Delibera n. 42 del Comitato Portuale del 24 novembre 2005

Articolo 9, comma 3, lettera g), Legge 28 gennaio 1994, n.84

Decora – Autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali ex art.16 L. 84/94
e modifiche a concessione ex art.18 L.84/94 a seguito variazione attività

Il Comitato Portuale

vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni e integrazioni;

visto il Decreto 31 marzo 1995, n.585 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali”;

vista l’ordinanza n.9 del 21 dicembre 2001, come modificata dall’ordinanza n.6 del 29 ottobre 2002, del Presidente dell’Autorità Portuale con la quale è stato emanato Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, laddove è stabilito che il Presidente, sentita la Commissione Consultiva Locale, può variare in aumento il numero massimo delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali anche in corso d’anno qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti i traffici portuali;

vista la concessione demaniale marittima assentita con Atto Formale n.21/1999 rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna alla società DECORA S.r.l. (ora DECORA S.r.l.-Socio Unico) in data 30/06/1999 e scadente il 31/12/2018, avente ad oggetto la temporanea occupazione e l’uso della banchina portuale realizzata con oneri a totale carico del concessionario, sita nel porto di Ravenna in sinistra canale Candiano, ai sensi dell’art.18 della L.84/94 al fine di svolgere l’attività di deposito costiero;

vista l’espressione di parere favorevole nella riunione del 23/03/2005 da parte del Comitato Portuale alla sottoscrizione da parte del Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna di Protocollo di Intesa con il Comune di Ravenna e le società DECORA e P.I.R. - La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. nel quale sia prevista, tra l’altro, la dismissione dell’attività di deposito costiero esercitata da DECORA e la delocalizzazione della medesima attività in altro sito per ragioni di sicurezza pubblica;

visto il Protocollo di Intesa siglato in data 21/04/2005 tra i predetti soggetti ed in particolare l’art.4 – rubricato “Impegni Autorità Portuale di Ravenna” - il quale prevede che la predetta Autorità “*per quanto attiene alla propria potestà decisionale di natura discrezionale, con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa conferma quanto enunciato nelle premesse e nelle considerazioni di cui all’atto stesso relativamente alle proprie espressioni di volontà riguardo all’intera operazione di delocalizzazione di cui trattasi*” nonché che “*si impegna ad assicurare il tempestivo svolgimento dei procedimenti relativi ad ogni occorrente titolo abilitativo, ferma restando, ovviamente, la necessità di un positivo riscontro delle condizioni stabilite dalla normativa vigente in merito all’emanazione dei provvedimenti di propria competenza per la delocalizzazione stessa a seguito di presentazione di conforme richiesta da parte dei soggetti a ciò interessati*”;

vista l'istanza datata 15/06/2005 (ns. prot. di ricevimento n.4987 del 16/06/2005) con cui la società DECORA informa questa Autorità che è propria intenzione procedere alla dismissione dell'attività di deposito costiero esercitata ed utilizzare la banchina concessionata per lo svolgimento di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, chiedendo al contempo di modificare l'Atto Formale n.21/1999 già citato per renderlo compatibile con la nuova attività prevista;

vista l'istanza datata 25/08/2005 (ns. prot. di ricevimento n.6297 del 25/08/2005) con cui la società DECORA richiede autorizzazione ex art.16 L.84/94 al fine di poter effettuare sulla banchina concessionata lo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio e per conto terzi;

vista la comunicazione intervenuta in data 11/10/2005 (ns. prot. di ricevimento n.8926 del 07/11/2005) da parte della società DECORA con la quale è data notizia della conclusione di accordo preliminare tra la società P.I.R. - La Petrolifera Italo Rumena S.p.A., detentrica dell'intero capitale sociale della società DECORA, e la società FASSA S.p.A. per la cessione a quest'ultima dell'intera quota delle quote sociali di DECORA;

visto che nei confronti della società DECORA il responsabile del procedimento ha riscontrato il possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.16 L.84/94 e meglio individuati all'art.3 del D.M. 31/03/1995, n.585 e all'art.7 del Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali;

viste le risultanze della Commissione Consultiva Locale, la quale si è espressa con unanime parere favorevole al rilascio di autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto terzi, oltreché per conto proprio, nonché alla conseguente modifica della relativa concessione per l'uso di banchina portuale, nella riunione del 12/10/2005, riscontrando il verificarsi delle condizioni previste per la variazione in corso d'anno del numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto terzi, oltreché per conto proprio, fermo restando che detto favorevole parere è vincolato a consentire l'unificazione delle attività terminalistiche in capo ad un unico insediamento di proprietà della società FASSA;

visto che la Commissione Consultiva si è nello specifico favorevolmente espressa all'accoglimento della richiesta di operatività in corso d'anno laddove risulti accertata la sussistenza dei requisiti in termini di strutture ed attrezzature portuali nonché il concreto realizzarsi delle prospettive di business cui l'accoglimento della richiesta deve intendersi condizionato;

viste le comunicazioni ricevute da questa Autorità Portuale con prot. n.8125 del 07/10/2005 e prot. n.8926 del 07/11/2005 con cui la società DECORA ha fornito conferma in relazione agli aspetti di business e di strutture ed attrezzature portuali di cui sopra;

visto che quanto sopra comporta la necessità di consentire lo svolgimento di operazioni portuali per conto terzi da parte della società DECORA nei confronti della società FASSA nelle more del perfezionamento della cessione delle quote e dello sviluppo delle conseguenti attività finalizzate all'unificazione degli insediamenti;

visto che comunque quanto sopra non deve risultare di impedimento alla eventuale prosecuzione delle attività da parte della società DECORA laddove la predetta cessione non avesse a perfezionarsi;

vista l'ordinanza n.3 del 28/10/2005 di determinazione del numero massimo di imprese portuali;

visto il positivo esito dei procedimenti all'uopo attivati,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI
DELIBERA

di dare mandato al Presidente affinché, in nome e per conto del Comitato Portuale:

- A. Autorizzi la società DECORA S.r.l.-Socio Unico, avente sede in Ravenna, via del Cimitero n.125, allo svolgimento di operazioni portuali nel porto di Ravenna per conto proprio e di terzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 della L.84/94, sino al 31/12/2006 e per l'esclusivo conto proprio sino al 31/12/2018, determinando un canone annuo ed una cauzione in misura pari a quanto stabilito nel Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali adottato da questa Autorità Portuale.
- B. Autorizzi le variazioni necessarie, alla luce di quanto sopra descritto, nel tipo di attività svolta sulla banchina oggetto dell'Atto Formale n.21/1999 rilasciato in data 30/06/1999 e scadente il 31/12/2018 a favore della società DECORA S.r.l. (ora DECORA S.r.l.-Socio Unico).
- C. Condizioni le suddette autorizzazione e concessione alle seguenti disposizioni, dandosi già per rata e valida ogni modifica/prescrizione che il Presidente ritenesse opportuno inserire alle predette autorizzazione e concessione:
 - 1) la movimentazione da parte della società DECORA sulla banchina in concessione dovrà riguardare unicamente carbonato di calcio diretto all'insediamento FASSA;
 - 2) nel caso di acquisto delle quote societarie "DECORA" da parte della società FASSA, si avrà ampliamento della concessione in capo a detta società ricomprendendovi la concessione della banchina ora assentita alla società DECORA con contestuale revoca dell'autorizzazione a quest'ultima rilasciata;
 - 3) nel caso di mancata acquisizione delle quote societarie "DECORA" da parte della società FASSA, permarrà l'operatività portuale sulla banchina in concessione alla titolare della stessa, ovvero alla società DECORA. L'eventuale richiesta da parte della società DECORA di una variazione del programma operativo con previsione di operatività per conto terzi successivamente al 31/12/2006 dovrà essere fatta oggetto di apposita valutazione e provvedimento autorizzativo da parte del Presidente dell'Autorità Portuale.

Il Segretario Generale
Guido Ceroni

Il Presidente
Giuseppe Parrello